



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.32 DEL 20 maggio 1998

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 27 DEL 31 maggio 2011

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 34 DEL 26 luglio 2017

N.B. le modifiche sono riportate in grassetto corsivo.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 (SEDE)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sala allo scopo destinata nella sede comunale
2. In speciali circostanze o per giustificati motivi, il Consiglio Comunale può essere convocato presso una sede diversa da quella abituale ; in tali casi il Sindaco ne da' avviso alla Cittadinanza con manifesti.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

TITOLO II ORGANI DEL CONSIGLIO

ART.2 (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO)

1. IL Presidente del Consiglio svolge i compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

ART.3 (GRUPPI CONSILIARI)

1. Ciascun Consigliere dichiara per iscritto al Sindaco, entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, a quale gruppo intende appartenere.
2. I Consiglieri che entro il termine di cui al comma 1 non dichiarino di appartenere ad alcun gruppo, o che dichiarino di non voler più appartenere al proprio gruppo, senza aderire entro il medesimo termine ad altro gruppo, sono iscritti al gruppo misto.
3. La richiesta di passaggio da un gruppo ad un altro deve sempre essere accettata dal capogruppo cui si chiede di aderire.
4. Qualora i Consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere al proprio gruppo siano due o più di due possono costituire un nuovo gruppo.
5. Il gruppo misto costituisce gruppo ad ogni effetto di legge o di regolamento.
6. Per l'attività dei gruppi consiliari vengono messi a disposizione idonei locali nella sede municipale.

ART.4 (CAPIGRUPPO CONSILIARI)

1. In difetto della dichiarazione, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti di ciascun gruppo, di chi sia il capogruppo, è considerato tale, ad ogni effetto di legge o di regolamento, il Consigliere più anziano del gruppo stesso, con esclusione dei membri della Giunta.

ART.5 (COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI)

1. All'inizio di ogni mandato amministrativo il Consiglio Comunale nomina due commissioni consiliari permanenti, composte da cinque consiglieri di cui due delle minoranze, aventi competenze rispettivamente nell'area istituzionale e servizi alla persona e nell'area delle attività economiche e del territorio.
2. Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, il Consiglio Comunale procede alla elezione dei componenti le predette commissioni con il sistema del voto limitato.
3. Le predette commissioni, nella prima seduta, convocata dal Consiglio Anziano, eleggono nel proprio seno il Presidente.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

4. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari speciali con propria deliberazione, individuandone composizione, competenze e poteri; in difetto, si applicano le disposizioni stabilite per le commissioni permanenti.

ART.6 (CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO)

1. La conferenza dei capigruppo è formata dai presidenti di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal sindaco.
2. Le competenze della conferenza dei capigruppo sono quelle attribuite dallo statuto e dal presente regolamento.

ART.7 (COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI)

1. Il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, invia all'esame delle commissioni permanenti argomenti e problematiche su materie di competenza del Consiglio Comunale, per l'acquisizione di pareri e orientamenti sulle proposte da sottoporre all'assemblea consiliare, in forma scritta.
2. Il Consiglio comunale, su proposta di almeno 2 consiglieri approvata a maggioranza dei voti, può assegnare alle commissioni permanenti la verifica dell'attuazione di piani e programmi e ogni altro compito individuato dal Consiglio Comunale, ivi compreso l'esame di proposte, argomenti e problematiche non inviate dal Sindaco alle Commissioni.

ART.8 (FUNZIONE DELLE COMMISSIONI)

1. Le commissioni sono convocate dal presidente, prescindendo da qualsiasi formalità, ma con preavviso non inferiore a 24 ore.
2. Le sedute delle commissioni sono valide quando sia presente la metà dei componenti che le costituiscono.
3. ***Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche; sono segrete quando si devono trattare questioni riguardanti persone o quando la particolare delicatezza delle stesse lo renda necessario.***
4. ***Il pubblico che presenza alle sedute deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare in qualunque modo approvazione o disapprovazione.***
5. Delle riunioni viene redatto sommario processo verbale sottoscritto dai commissari.

ART.9 (POTERI DELLE COMMISSIONI)

1. Nello svolgimento dei propri compiti, e senza oneri a carico del comune, le commissioni possono procedere all'audizione di cittadini e rappresentanti di associazioni e cooperative, possono assumere informazioni sull'andamento di Enti, Associazioni, Società, Consorzi cui il comune partecipi.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART.10 (SEDUTE PUBBLICHE)

1. Il pubblico presenza alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare in qualunque modo, verbale o tramite manifesti, striscioni o simili, approvazione o disapprovazione.

ART.11 (INTERVENTO DI TERZI)

1. Per decisione del presidente o su proposta di un consigliere, accolta dal Consiglio, possono essere ammessi ad illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti o esperti.
2. I Revisori dei conti possono, richiedendolo al presidente prima della seduta, prendere la parola sui singoli oggetti per dare comunicazione o per fornire spiegazioni inerenti la propria attività.
3. I Revisori dei conti e il difensore civico, di loro iniziativa, su richiesta del Sindaco o su richiesta di un capogruppo o di almeno due Consiglieri, possono presentare relazioni o documenti al consiglio comunale e illustrarle al consiglio stesso.
4. Le relazioni sono depositate con gli oggetti iscritti all'ordine del giorno nei tempi stabiliti dall'art. 22.

ART.12 (SEDUTE SEGRETE)

1. Le sedute sono pubbliche quando non si tratti di questioni concernenti persone o il consiglio non deliberi espressamente, anche durante una seduta pubblica, di passare a seduta segreta.
2. Sulla proposta di passare a seduta segreta può parlare, oltre al proponente, un consigliere a favore ed uno contro.
3. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto.

ART.13 (INTERVENTO ALLE SEDUTE)

1. I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al Presidente o al Segretario, anche per il tramite di uno dei colleghi intervenuti. In tal caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto a verbale.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

ART.14 (DECISIONI DEL PRESIDENTE)

1. Contro ogni decisione del Presidente circa l'ordine, la disciplina, la sospensione, l'aggiornamento e/o chiusura definitiva della seduta ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio, il quale decide seduta stante senza discussioni.

ART.15 (VERIFICA DEL NUMERO LEGALE)

1 All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente fa procedere, da parte del Segretario, all'appello nominale.

2 In assenza del Sindaco, o di chi ha convocato la seduta, spetta al Vice-Sindaco, o in sua assenza, o nel caso quest'ultimo non faccia parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, all'Assessore anziano, o in assenza di ogni Assessore, al Consigliere anziano, far procedere all'appello.

3 Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente dispone che si proceda ad un secondo ed eventualmente a un terzo appello, a congrui intervalli di tempo. L'apertura della seduta non può essere protratta di oltre mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.

4 Qualora il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta ed il Segretario ne dà atto a verbale. Qualora tale circostanza si verifichi nel corso della seduta si applica il 2 comma dell'art. 16.

ART.16 (APERTURA E SOSPENSIONI DELLA SEDUTA)

1. Qualora i Consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Presidente dichiara aperta la medesima e procede, nel caso di votazione segreta, alla designazione di due scrutatori, di cui uno della minoranza, che lo assistono durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

2. Qualora il numero dei presenti ad una votazione sia inferiore a quello necessario a rendere valida la seduta, il Presidente, dopo non oltre quindici minuti di sospensione della seduta, verifica se si sia riconosciuto il numero legale, riprendendo la seduta; in caso opposto, la dichiara sciolta.

3. I consiglieri che si assentano dall'aula definitivamente, devono comunicarlo al Segretario perché ne prenda nota.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ART.17 (PROGRAMMI DI LAVORO)

1. Il Consiglio articola normalmente la propria attività in piani e programmi, coordinati con il bilancio annuale e con il bilancio pluriennale del comune.

ART.18 (CALENDARIO DEI LAVORI)

1. Al fine di programmare lo svolgimento dei lavori, il Sindaco predispone l'elenco delle proposte di deliberazione, delle mozioni, delle richieste di discussioni varie, nonché di altri oggetti che, ai sensi di legge o dello Statuto, debbano essere dibattuti dal Consiglio.
2. Salvi i casi di urgenza, il Sindaco consulta la conferenza dei capigruppo in ordine alla priorità di trattazione delle proposte di iniziativa dei Consiglieri, delle mozioni, delle richieste di discussioni varie pervenute, da iscrivere all'ordine del giorno, concordando i tempi da riservare al relativo dibattito o, in difetto di accordo, individuandoli egli stesso, alla luce delle priorità da egli stesso stabilite per le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta.
3. Salvo diverso accordo raggiunto dal Sindaco con i capigruppo, qualora siano state presentate proposte di iniziativa consiliare o mozioni, la programmazione dei lavori deve prevedere almeno mezz' ora ogni seduta per la loro trattazione, a meno che all'ordine del giorno siano iscritti oggetti la cui adozione è obbligatoria per legge.
4. Il Sindaco predispone, quindi, l'ordine del giorno di una o più sedute del Consiglio, nel quale sono indicati gli oggetti iscritti all'elenco di cui al comma 1, il loro ordine di trattazione in relazione a ciascuna seduta ed eventualmente i tempi riservati alla discussione di ciascun oggetto o di parte di essi anche ai sensi dell'art.20.

ART.19 (ELENCO DELLE INTERROGAZIONI)

1. Oltre agli oggetti indicati all'art.17, il Sindaco predispone, a scopo informativo, un secondo elenco con le interrogazioni pervenute, che viene sottoposto ai Capigruppo per conoscenza e per concordare, quando occorra, eventuali priorità di risposta.
2. Qualora l'attività del consiglio sia programmata, con uno stesso ordine del giorno, nell'arco di più settimane, eventuali interrogazioni nel frattempo presentate sono messe a disposizione dei Consiglieri presso la segreteria comunale.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

ART.20 (CONTINGENTAMENTO DEI DIBATTITI)

1. Il Sindaco può sempre proporre ai Capigruppo il contingentamento dei dibattiti relativi ad oggetti in discussione.
2. La proposta di contingentamento, concordata con la conferenza dei Capigruppo vincola il consiglio comunale. In difetto di accordo, il Sindaco, sottopone al Consiglio Comunale la proposta, che decide seduta stante senza discussione.

ART.21 (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO)

1. *L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, viene depositato nella cassetta postale al domicilio dei consiglieri comunali, nel territorio comunale, a mezzo del messo comunale, che invia alla Segreteria Comunale la dichiarazione di avvenuta consegna. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari.*
2. *Su espressa autorizzazione dell'interessato, depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune, l'avviso può essere trasmesso tramite fax o posta elettronica. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dal comma 1.*
3. *L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione e non si computano in essi né il giorno della consegna dell'avviso, né quello in cui ha luogo la seduta. Nel caso in cui l'avviso sia trasmesso via fax, la convocazione si considera effettuata nel momento in cui la ricevuta di trasmissione sia favorevole. Nell'ipotesi in cui l'avviso sia trasmesso tramite posta elettronica, la convocazione si considera effettuata nel momento in cui il consigliere invia un messaggio nel quale si conferma l'avvenuta ricezione; se il messaggio di conferma non avviene nelle successive 24 ore dall'invio - 6 ore in caso di convocazione d'urgenza - l'ufficio competente provvederà ad informare il consigliere con altro mezzo idoneo (fax, telefono, consegna personale).*
4. *Per le adunanze convocate d'urgenza, il termine per la consegna dell'avviso di convocazione è ridotto a 48 ore.*
5. *Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.*
6. *Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto almeno due giorni liberi prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.*
7. *Qualora un consigliere abbia il proprio domicilio fuori del Comune, deve segnalare alla segreteria comunale, entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o del cambio di domicilio, un indirizzo entro il territorio comunale presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione; in difetto si intende che il Consigliere ha eletto domicilio presso la segreteria comunale.*



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

ART.22 (DEPOSITO DELLE PROPOSTE E DEGLI EMENDAMENTI)

1. I documenti relativi alla proposta di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, sono depositati presso la Segreteria lo stesso giorno in cui viene notificato l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.
2. La proposta di delibera è depositata al più presto ed in ogni caso non oltre 48 ore prima della seduta.
3. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria, in orario d'ufficio, almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta o, nel caso in cui il giorno precedente l'unica seduta convocata sia festivo o nel caso di convocazione in via d'urgenza, almeno 6 ore prima dell'ora di inizio della seduta.
4. I tempi di deposito di cui ai commi precedenti non si applicano per l'approvazione del bilancio e dei rendiconti per i quali valgono le norme del regolamento di contabilità e del D. Lg. vo. 77/95
5. Il Presidente può consentire piccole modifiche, proposte dalla maggioranza dei Consiglieri, al testo che non stravolgano il contenuto della proposta e non richiedano, quindi, a suo giudizio, l'acquisizione di pareri tecnici e contabili.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

TITOLO V ISTRUTTORIA DISCUSSIONE VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

ART.23 (PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE)

1. Il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, secondo la risultanza dell'ultima revisione delle liste elettorali, può presentare proposte di deliberazione con le medesime modalità e con gli stessi limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto per i consiglieri comunali.
2. la proposta è depositata presso la segreteria del comitato promotore della sottoscrizione, composto da dieci cittadini elettori.
3. Le sottoscrizioni debbono essere corredate dal nome, dal cognome, dall'indirizzo e dagli estremi di un documento di identità dei cittadini sottoscrittori.
4. L'Ufficio Elettorale esamina l'autenticità delle sottoscrizioni, anche con analisi a campione, e comunica al Sindaco l'esito dell'esame entro dieci giorni.
5. Qualora le sottoscrizioni valide siano pari o superino il numero stabilito, il Sindaco provvede a dare seguito alla proposta.

ART 24 (ESAME ED ESPRESSIONE DEI PARERI)

1. Qualora una proposta sia stata assegnata a una commissione, questa, valutata la proposta ed eventuali emendamenti presentati da parte dei commissari o da parte di altri consiglieri, esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla trasmissione della proposta, salvo che il Consiglio non assegni un termine maggiore.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Consiglio Comunale può prescindere dal parere.
3. Nel periodo di tempo intercorrente tra la trasmissione della proposta e l'esame della Commissione, la proposta è a disposizione di tutti i Consiglieri presso la Segreteria.
4. L'espressione del parere non dà luogo a votazione, ma ciascun Commissario sottoscrive il parere cui aderisce.
5. Qualora non si raggiunga l'unanimità nella espressione del parere, possono essere presentati diversi pareri da parte dei Commissari.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

ART.25 (SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA)

1. La seduta del Consiglio si articola nel modo seguente:dapprima il presidente può dare comunicazioni, di seguito viene data risposta a domande di attualità e alle interrogazioni, per la durata stabilita dagli art. 44, comma 3[^], e 45, comma 5[^]. Si esaminano poi le proposte di deliberazione, nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Presidente può sempre proporre al consiglio che l'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei consiglieri non si opponga, si ritiene accettata.
3. La modifica dell'ordine del giorno può essere richiesta anche da un capogruppo o da tre consiglieri, ed in questo caso è sottoposta al voto del Consiglio. In merito possono parlare, oltre al relatore proponente la modifica e al presidente, un solo consigliere che vi opponga. La votazione è fatta per alzata di mano ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART.26 (PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE)

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa del Sindaco o della Giunta o dei Consiglieri sono illustrate dal proponente e sono date per lette.
2. Ogni altro oggetto iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal Presidente o dall'Assessore competente, che esprime il parere della Giunta sulla questione.

ART.27 (MODALITA' DEGLI INTERVENTI)

1. Il Consigliere parla rivolgendosi all'intero consiglio anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri o di ribattere a riferimenti personali.
2. Nessuno può interloquire mentre altri hanno la parola, ne è permesso interrompere l'oratore.
3. I consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto in discussione.
4. Quando il presidente abbia richiamato per due volte un consigliere, e questi non tenga conto del richiamo, il presidente gli interdice la parola; dopo un ulteriore richiamo, può espellerlo sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione.

ART.28 (INTERVENTI DEL PRESIDENTE E DEI RELATORI)

1. Il Presidente può sempre parlare, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, per muovere qualche osservazione o per fornire chiarimenti di fatto o per debito d'ufficio.
2. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

ART.29 (DURATA DEGLI INTERVENTI)

1. Quando non sia diversamente stabilito ai sensi dell'art. 20 ciascun Consigliere può intervenire per cinque minuti nella discussione in ciascun oggetto all'ordine del giorno e per non più di due volte, chiedendo la parola al Presidente, che la concede seguendo l'ordine delle richieste.
2. Il Consigliere che chieda di parlare a nome del proprio gruppo ha a disposizione quindici minuti complessivi in tal caso sono ammessi solo interventi in dissenso.
3. Ogni altro intervento per motivi procedurali o questioni incidentali, quali la mozione d'ordine, il fatto personale o la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, non può superare il limite di cinque minuti.

ART.30 (MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE)

1. A ciascun Consigliere è consentito intervenire per mozione d'ordine, al fine di richiamare il Consiglio al rispetto della legge e del regolamento.
2. Il Consigliere che chieda di intervenire per mozione d'ordine ha diritto di avere per primo la parola
3. A ciascun consigliere è consentito altresì intervenire per fatto personale, allorché egli si ritenga attaccato per la sua condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
4. Sulla ammissibilità dell'intervento per fatto personale e nel merito della mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente, salvo quanto stabilito dall'art. 14.

ART.31 (QUESTIONE PREGIUDIZIALE E DOMANDA SOSPENSIVA)

1. La questione pregiudiziale, cioè la richiesta che un oggetto non debba essere discusso, e la domanda sospensiva, cioè la richiesta che la discussione debba rinviarsi, possono essere presentate da ciascun Consigliere dopo la presentazione della proposta e prima che abbiano inizio gli interventi.
2. Il Presidente può ammettere domande sospensive e questioni pregiudiziali presentate nel corso della discussione solo se la presentazione sia giustificata da elementi emersi nel corso del dibattito e le rispettive richieste siano sottoscritte da un capogruppo o almeno da tre Consiglieri.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla domanda sospensiva il consiglio decide sentito, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

ART.32 (SOSPENSIONE DELLA SEDUTA)

1. Un Capogruppo o tre Consiglieri possono proporre che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente, e sulla proposta decide il Consiglio senza discussione.

ART.33 (PARERE DELLE COMMISSIONI ESPRESSO ALL'UNANIMITA')

1. Qualora una commissione abbia espresso all'unanimità parere favorevole alla proposta di deliberazione, il dibattito non ha luogo, e il Presidente passa senz'altro alla votazione, previa, se richieste, le dichiarazioni di voto.
2. Il dibattito è aperto se richiesto da un Capogruppo o da tre Consiglieri.

ART.34 (CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE)

1. Quando sia esaurita la serie degli interventi dei Consiglieri che hanno richiesto di parlare, o, in casi di dibattiti contingentati, quando si sia esaurito il tempo previsto, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

ART.35 (DICHIARAZIONI DI VOTO)

1. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti dal Capogruppo per la durata massima di cinque minuti.
2. Identico tempo è concesso a ciascun Consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa dal proprio gruppo.

ART.36 (VOTAZIONI PER PARTI E VOTO BLOCCATO)

1. La richiesta che su un testo si voti per parti è formulata dal Presidente prima della votazione, e si intende accettata se il Consiglio non vi si oppone.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata, altresì, da tre Consiglieri o da un Capogruppo e su essa si pronuncia il Consiglio senza discussione.
3. La Giunta può sempre richiedere che su una proposta di deliberazione si voti sull'intero testo o su parte di esso, con esclusione degli emendamenti che essa dichiara di non accettare. Sulla richiesta si esprime il Consiglio senza discussione, e il voto favorevole alla proposta comporta l'accoglimento degli emendamenti che essa dichiara di accettare e la decadenza degli emendamenti non accettati.
4. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singole voci o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto è votato nella sua globalità, nel testo quale risulta votato per parti.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

ART.37 (VOTAZIONI PALESI)

1. Ogni proposta richiede una distinta votazione.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
3. Qualora una votazione palese sia dubbia nel suo risultato, il Presidente la fa ripetere nel modo che reputa più opportuno, con la partecipazione dei soli Consiglieri presenti alla prima votazione.

ART.38 (ORDINE DELLE VOTAZIONI)

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la questione pregiudiziale;
 - b) la questione sospensiva;
 - c) la richiesta di votazioni per parti;
 - d) gli ordini del giorno, a seconda che più si allontanino dalla proposta;
 - e) gli emendamenti agli emendamenti;
 - f) gli emendamenti, con precedenza per gli emendamenti soppressivi, poi per quelli modificativi, infine per quelli aggiuntivi;
 - g) la proposta principale.
2. E' facoltà del Presidente derogare l'ordine di votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.
3. E' altresì facoltà del Presidente dichiarare l'inammissibilità di emendamenti e di emendamenti agli emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato, nonché degli emendamenti agli emendamenti estranei o che stravolgono gli emendamenti.
4. Il Presidente dichiara irricevibili gli ordini del giorno, gli emendamenti e gli emendamenti agli emendamenti redatti in termini oltraggiosi o sconvenienti.

ART.39 (VOTAZIONI SEGRETE ED ELEZIONI O DESIGNAZIONI DI PERSONE)

1. Le votazioni sono segrete quando si voti su questioni concernenti persone.
2. Ogni qualvolta la legge o lo statuto prevedano una riserva di posti per le minoranze, l'elezione o la designazione avvengono per le liste contrapposte di candidati, indicati nella scheda.
3. Qualora le minoranze presentino più candidature di quanti siano i posti a loro riservati, la votazione é nulla se la somma dei voti validi ricevuti dai candidati della minoranza supera il numero dei Consiglieri di minoranza che hanno partecipato alla votazione.
4. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3, la votazione viene ripetuta nella sua globalità.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

ART.40 (PRESENTAZIONE DI CURRICULA)

1. Ogni qualvolta il consiglio debba eleggere o designare una persona in un Ente, Associazione, Comitato; organo interno od esterno al Comune, le candidature sono corredate da un curriculum, che viene depositato presso la segreteria nei termini stabiliti dall'art. 22.
2. Qualora ad una elezione, designazione o nomina debba procedere un organo del Comune, diverso dal Consiglio, il curriculum è depositato in segreteria per quindici giorni successivi alla elezione, designazione o nomina.
3. I commi 1 e 2 non si applicano quando i candidati siano Consiglieri o componenti della Giunta comunale.

ART.41 (MAGGIORANZA DEI VOTI)

1. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. Qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero immediatamente superiore alla giusta metà con esclusione degli astenuti.

ART.42 (ESITO DELLE VOTAZIONI)

1. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei presenti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti; annuncia, se del caso, i nomi delle persone elette o designate.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

ART.43 (VERBALIZZAZIONE ED APPROVAZIONE DEI VERBALI)

1. Delle sedute pubbliche è steso sommario processo verbale riportante le sole dichiarazioni di voto, salvo diversa decisione del Presidente, che può chiedere il verbale integrale mediante trascrizione dei nastri. Le registrazioni magnetiche delle sedute sono conservate per cinque anni, ed i Consiglieri possono accedere al loro ascolto.
2. Un Consigliere può chiedere che il suo intervento venga riportato integralmente consegnando al segretario, dopo averlo letto, il testo del medesimo.
3. I verbali delle sedute segrete, o delle deliberazioni assunte in seduta segreta, riportano solo il nome degli intervenuti.
4. I processi verbali delle sedute sono messi a disposizione dei Consiglieri, non appena predisposti, e sono dati per letti nella prima seduta utile successiva e si intendono approvati in assenza di rilievi.
5. Eventuali rettifiche sono presentate verbalmente o per iscritto prima dell'inizio della seduta in cui il verbale è sottoposto all'approvazione.
6. Le rettifiche sono lette dal proponente ; se vi è opposizione, è data parola all'opponente o al primo di essi se sono più di uno, e ad un Consigliere in senso contrario ; indi il consiglio vota, dopodiché il Presidente proclama l'approvazione del verbale con le eventuali rettifiche deliberate.
7. Durante gli interventi di cui al comma 5, non è concesso rinnovare la discussione sugli oggetti riportati a verbale.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

TITOLO VI (INDIRIZZO, CONTROLLO, RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE)

ART.44 (DOMANDE D'ATTUALITA')

- 1 Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti o sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
- 2 Le domande d'attualità, formulate per iscritto possono essere consegnate al Presidente sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.
- 3 Il Sindaco o l'Assessore competente rispondono alla domanda del Consigliere nel tempo massimo di **cinque** minuti. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande d'attualità non può eccedere i **quindici** minuti.

ART.45 (INTERROGAZIONI)

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. Il Consigliere interrogante può chiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta, che deve essere a disposizione del Consigliere presso la segreteria entro quindici giorni.
3. Con le eccezioni stabilite dal 2^a comma, alle interrogazioni pervenute almeno quindici giorni prima della seduta del Consiglio, è data risposta in consiglio, secondo l'ordine di presentazione.
4. Qualora l'interrogante sia assente, l'interrogazione è dichiarata decaduta. Qualora essa sia sottoscritta da più consiglieri, e uno di essi sia presente, la risposta viene data.
5. La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente non può eccedere i cinque minuti.
6. Il Sindaco o l'Assessore competente possono sempre dichiarare di non rispondere, o differire la risposta, illustrandone i motivi.
7. L'interrogante parla, dopo aver ottenuto la risposta, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Le dichiarazioni di soddisfazione o di insoddisfazione sono consentite solo a un firmatario dell'interrogazione e non possono superare i cinque minuti.
8. In ciascuna seduta il tempo destinato alle interrogazioni non può eccedere i trenta minuti. Alle interrogazioni non trattate viene data risposta scritta, salvo diversa richiesta dell'interrogante.
9. Nella stessa seduta non può essere trattata più di una interrogazione presentata dallo stesso consigliere.
10. Qualora la Giunta riconosce che una interrogazione riveste carattere d'urgenza, può comunque rispondere, in deroga alle disposizioni del presente articolo.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

C.A.P. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/947511 - fax 0444/947510 - C.F. 00522580240

ART.46 (MOZIONI-ORDINI DEL GIORNO)

1. Le mozioni e/o ordini del giorno, presentate almeno quindici giorni prima della convocazione, sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio.
2. In ciascuna seduta, il tempo dedicato alla trattazione delle mozioni e/o ordini del giorno non può eccedere i trenta minuti.
3. La Giunta può rispondere per un tempo massimo di dieci minuti.
4. Nella stessa seduta, non può essere discussa più di una mozione e/o ordini del giorno presentati dallo stesso Consigliere.
5. La discussione relativa a più mozioni e/o ordini del giorno concernenti un analogo oggetto può essere unificata, su proposta del Presidente accolta dal Consiglio, fermi restando i tempi stabiliti al comma 2.
6. Eventuali mozioni e/o ordini del giorno non discussi sono differiti alla prima seduta successiva, qualora la programmazione dei lavori consiliari lo consenta, o, diversamente, alla prima seduta utile.
7. Le interrogazioni sullo stesso argomento cui si riferisce una mozione o un ordine del giorno sono assorbite dalla discussione di quest'ultima e gli interroganti sono iscritti a parlare dopo il primo firmatario della mozione o ordine del giorno iscritto a parlare, secondo l'ordine di presentazione delle interrogazioni.
8. Qualora il firmatario della mozione o ordine del giorno sia assente, la mozione o ordine del giorno sono dichiarate decadute. Qualora esse siano sottoscritte da più Consiglieri, ed uno di essi sia presente, si dà corso alla discussione.

ART.47 (ESTENSIONE DI DISPOSIZIONI AGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI)

1. Ai sensi del presente regolamento, le disposizioni relative alle discussioni si applicano agli Assessori non Consiglieri.

ART.48 (CASI NON DISCIPLINATI)

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, non disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, decide il Presidente, sentiti i Capigruppo.

ART.49 (ABROGAZIONE)

1. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.